

linea di principio, essere giustificata da motivi connessi all'approvvigionamento di acqua potabile. In determinate circostanze, essa potrebbe essere giustificata a titolo delle conseguenze positive di primaria importanza che l'irrigazione ha per l'ambiente. Per contro, l'irrigazione non può, in linea di principio, rientrare tra le considerazioni correlate alla salute delle persone e alla sicurezza pubblica, giustificanti la realizzazione di un progetto quale quello controverso nel giudizio principale.

- 9) A norma della direttiva 92/43, e segnatamente dell'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, prima frase, di quest'ultima, è necessario, per stabilire le misure compensative adeguate, prendere in considerazione l'estensione della deviazione di acque e l'entità dei lavori che tale deviazione comporta.
- 10) La direttiva 92/43 — e segnatamente l'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della stessa — interpretata alla luce dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, quale sancito all'articolo 6 CE, autorizza, nel caso di siti facenti parte della rete Natura 2000, la trasformazione di un ecosistema fluviale naturale in un ecosistema fluviale e lacustre antropizzato, purché siano soddisfatte le condizioni enunciate nella citata disposizione di tale direttiva.

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Döhler Neuenkirchen GmbH/Hauptzollamt Oldenburg

(Causa C-262/10) (¹)

[Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) — Regime del perfezionamento attivo — Sistema della sospensione — Nascita di un'obbligazione doganale — Inadempienza dell'obbligo di presentazione del conto di appuramento entro il termine prescritto]

(2012/C 355/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Döhler Neuenkirchen GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Oldenburg

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nonché dell'articolo 859, punto 9), del regola-

mento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 203, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 (GU L 141, pag. 1) — Violazione dell'obbligo di presentare, entro i termini prescritti, il conto di appuramento del regime di perfezionamento attivo — Ammissibilità del sorgere di un'obbligazione doganale, a titolo di sanzione per tale inadempienza, per il complesso delle merci che abbiano beneficiato del regime di perfezionamento

Dispositivo

L'articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che la violazione dell'obbligo di presentare il conto di appuramento all'ufficio di controllo entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'appuramento, previsto dall'articolo 521, paragrafo 1, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, comporta il sorgere di un'obbligazione doganale per il complesso delle merci di importazione da appurare, ivi comprese quelle riesportate al di fuori del territorio dell'Unione europea, qualora le condizioni di cui all'articolo 859, punto 9, del suddetto regolamento n. 2454/93 siano considerate non soddisfatte.

(¹) GU C 246 dell'11.9.2010.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 settembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Eurogate Distribution GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Causa C-28/11) (¹)

[Codice doganale comunitario — Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Articolo 204, paragrafo 1, lettera a) — Regime di deposito doganale — Nascita dell'obbligazione doganale in conseguenza dell'inadempienza di un obbligo — Iscrizione tardiva nella contabilità di magazzino delle informazioni relative alla rimozione della merce dal deposito doganale]

(2012/C 355/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Eurogate Distribution GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt